



P.P. CH-3003 Berna-Wabern, SEM

Commissione nazionale per
la prevenzione della tortura (CNPT)
Regula Mader
Presidente
Schwanengasse 2
3003 Berna

Riferimento/incarto : COO.2180.101.7.898565 / 244.33/2020/02344
Vs. riferimento: CNPT
Ns. riferimento: sem-fee
3003 Berna-Wabern, 7 giugno 2021

Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri (aprile 2020 – marzo 2021)

Onorevole presidente,

Il Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti (Comitato tecnico) è stato incaricato dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), e dal consigliere di Stato Fredy Fässler, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), di redigere un parere in merito al rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sul monitoraggio dell'esecuzione del diritto in materia di stranieri dall'aprile 2020 al marzo 2021.

Il Comitato tecnico ha preso atto con interesse delle raccomandazioni della CNPT contenute nel rapporto e ringrazia quest'ultima della possibilità di esprimersi al riguardo.

Osservazioni preliminari

Il Comitato tecnico prende atto con soddisfazione che il rapporto riconosce alle autorità d'esecuzione un comportamento fondamentalmente professionale e rispettoso nei confronti

dei rimpatriandi. Prende inoltre atto con soddisfazione che, secondo il rapporto della Commissione, il personale medico accompagnante dell'Oseara AG svolge generalmente i propri compiti con professionalità e impegno.

Secondo il Comitato tecnico, il monitoraggio dell'esecuzione dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri e il dialogo tra le autorità e la CNPT forniscono un contributo importante per migliorare ulteriormente i rinvii coatti. Il Comitato tecnico ringrazia inoltre la Commissione per aver garantito il monitoraggio anche nelle condizioni attualmente più difficili in relazione alla pandemia di COVID-19.

Il Comitato tecnico si esprime come segue sulle singole raccomandazioni:

Trattamento da parte delle autorità d'esecuzione

Paragrafo 22: anche il Comitato tecnico ritiene che, nel caso di famiglie, si debba evitare per quanto possibile il fermo durante la notte. Il Comitato tecnico rileva tuttavia che gli orari di partenza dei voli speciali dipendono anche dalle esigenze delle autorità degli Stati di destinazione. A seconda dei Paesi, il margine di manovra è limitato. Pertanto non è sempre possibile evitare il fermo durante la notte.

Paragrafo 25: il Comitato tecnico non ritiene necessario un impiego sistematico di interpreti durante i rimpatri. Alcuni giorni prima del rimpatrio, nel colloquio di preparazione (art. 29 OCoe¹) i rimpatriandi vengono informati della procedura in una lingua a loro comprensibile. Inoltre la grande maggioranza dei rimpatriandi è in grado di esprimersi – anche se in modo elementare – in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese, cosicché normalmente nella prassi la comunicazione tra i rimpatriandi e gli agenti di scorta è garantita. Inoltre, laddove possibile, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) impiega sui voli speciali di rimpatrio collaboratori con funzione di accompagnamento, i quali parlano la lingua nazionale in questione. Nel caso dei voli speciali negli Stati Dublino i rimpatriandi provengono invece da Stati diversi e sarebbe difficile impiegare interpreti, anche per motivi organizzativi. Occorre pertanto continuare come sinora a impiegare gli interpreti nel quadro dei rimpatri solo se necessario nel caso specifico.

Paragrafo 26: il Comitato tecnico rileva che in casi di emergenza e ove possibile, la scorta di polizia mette a disposizione dell'interessato un cellulare, in particolare per contattare i familiari. Secondo il Comitato tecnico, la messa a disposizione sistematica di un cellulare per tutti i rimpatriandi non è invece necessaria e sarebbe peraltro difficilmente realizzabile.

Applicazione dei mezzi coercitivi

Paragrafo 32: anche il Comitato tecnico ritiene che sarebbe opportuno rinunciare, nei limiti del possibile, all'immobilizzazione durante i trasferimenti. Esso caldeggia un'ulteriore armonizzazione delle prassi delle autorità cantonali di polizia per quanto riguarda i fermi e i trasferimenti. In questo contesto plaude al dialogo della Commissione con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS). Tuttavia non è possibile astenersi da ogni forma di coercizione nel quadro dei trasferimenti: in funzione del comportamento dei rimpatriandi, infatti, l'immobilizzazione può rivelarsi l'unico modo per garantire il trasferimento all'aeroporto.

Paragrafo 33: il Comitato tecnico sottolinea nuovamente che l'immobilizzazione è disposta in funzione del comportamento del rimpatriando e delle circostanze specifiche del caso, il che vale anche in presenza di persone vulnerabili o famiglie. Secondo il Comitato tecnico, in que-

¹ Ordinanza sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (ordinanza sulla coercizione, OCoe; RS 364.3).

sti casi non è possibile escludere a priori il ricorso all'immobilizzazione. Infatti, ciò implicherebbe, in ultima analisi, la pressoché totale impossibilità di procedere agli allontanamenti disposti in via definitiva, dato che il comportamento delle persone interessate potrebbe impedirne il rimpatrio. In questo contesto va inoltre osservato che in linea di principio sono rimpatriate mediante volo speciale solo le persone il cui rinvio non è stato possibile con un volo di linea e dalle quali bisogna pertanto attendersi una forte resistenza fisica (cfr. art. 28 OCoe). Anche la Commissione ha riferito nel suo rapporto (al *par.* 63) che una proporzione relativamente elevata di rimpatri a bordo di voli di linea ha dovuto essere interrotta a causa della resistenza opposta dai rimpatriandi (7 su 25).

Paragrafo 34: anche il Comitato tecnico ritiene che ci si debba astenere per quanto possibile dall'immobilizzare minorenni. Tuttavia, se il comportamento particolarmente renitente degli interessati costituisce un pericolo per la loro sicurezza e quella di terzi, in casi eccezionali e in ossequio al principio di proporzionalità è lecito procedere all'immobilizzazione. Per quanto riguarda il caso concreto, il Comitato tecnico rinvia al parere del Cantone menzionato nel rapporto della CNPT.

Paragrafo 35: il Comitato tecnico rileva che per il trasferimento dal Cantone all'aeroporto è lecito, in virtù del diritto cantonale, ricorrere a mezzi di immobilizzazione metallici. Per quanto riguarda il caso concreto, il Comitato tecnico rinvia al parere del Cantone menzionato nel rapporto della CNPT.

Paragrafi 36 e 37: l'immobilizzazione è ordinata in funzione del comportamento dei rimpatriandi e delle circostanze concrete del singolo caso (cfr. *par.* 33). In particolare, durante il trasporto per via aerea occorre valutare continuamente la possibilità di allentare o di togliere il mezzo di immobilizzazione. Oltre alla messa in pericolo della propria integrità fisica e di quella di terzi, menzionata dalla Commissione, occorre considerare, quale criterio, anche la resistenza fisica opposta dal rimpatriando. I caschi da boxe servono esclusivamente alla protezione delle persone in questione e sono impiegati unicamente in casi individuali.

Informazione dei rimpatriandi

Paragrafo 55: il Comitato tecnico condivide il parere della Commissione secondo cui le prescrizioni riguardanti i colloqui di preparazione previsti per legge (cfr. *par.* 25) vanno attuate sistematicamente e ricorderà ai Cantoni le prescrizioni pertinenti in occasione dell'invio della prossima circolare. Eccezionalmente si può rinunciare al colloquio di preparazione, in particolare se un tale colloquio ha già avuto luogo, ma il tentativo di rinvio ha dovuto essere interrotto (art. 29. cpv. 3 OCoe).

Rinvio di famiglie con figli

Paragrafo 56: il Comitato tecnico sottolinea nuovamente che secondo l'articolo 26f OEAE² gli allontanamenti, le espulsioni o le espulsioni giudiziarie possono essere eseguite a tappe scaglionate nel tempo se più membri di una famiglia hanno lasciato scadere il termine di partenza, se l'esecuzione a tappe è ragionevolmente esigibile da tutti e se l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria può essere eseguita in un futuro imminente anche per tutti i membri della famiglia.

² Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281).

Rinvio a bordo di voli di linea


Paragrafo 87: il Comitato tecnico ricorda che per entrambi i livelli di esecuzione si tratta di rinvii a bordo di voli di linea sotto scorta di polizia. L'uso di mezzi coercitivi nel quadro dei rinvii a bordo di voli di linea presuppone sempre il consenso della compagnia aerea, risp. del comandante di bordo. Questo consenso non è dato in anticipo ma durante il volo in funzione della situazione. Inoltre l'immobilizzazione è ordinata in funzione delle circostanze del singolo caso e in base al principio di proporzionalità. Per questo motivo in caso di rinvii a bordo di voli di linea occorre optare per il livello di esecuzione 2 o 3 a seconda della situazione e del caso specifico.

La preghiamo di prendere atto del nostro parere e La ringraziamo per la buona collaborazione.

Cordiali saluti

I codirettori del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti

Office cantonal de la population et
des migrations OCPM, Cantone di Ginevra


Bernard Gut
Direttore generale

Segreteria di Stato della migrazione SEM


Vincenzo Mascioli
Vicedirettore

Copia a:

- Consigliera federale Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, Palazzo federale ovest, 3003 Berna
- Consigliere di Stato Fredy Fässler, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella postale 690, 3000 Berna 7